



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 18 del 29/03/2021

Oggetto: Ulteriori nuove misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000) – CHIUSURA PRECAUZIONALE TEMPORANEA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga detto stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante < Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio n. 74 recante <Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>;

VISTO il successivo DPCM del 3 Dicembre 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

CONSIDERATO che la Regione toscana, a partire da oggi 29 marzo 2021 fino al 06 aprile sarà zona rossa;

VALUTATO che tale situazione, al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, per fronteggiare possibili pregiudizi per la collettività;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

PRESO ATTO della presenza alcuni casi di positività in cittadini dimoranti in Porto Azzurro;

CONSIDERATO che l'elevato numero di casi rilevati nell'ultimo periodo, induce a temere una maggiore contagiosità del virus;

VISTE le ordinanze n. 10 del 01.02.2021, n. 11 del 02.02.2021 e n. 12 del 04.02.2021;

RITENUTO, in via precauzionale, in attesa di ulteriori accertamenti, di chiudere gli impianti sportivi comunali e di sospendere le attività sportive svolte all'interno dei medesimi, fino a nuove determinazioni;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000 il quale prevede che il Sindaco adotta, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

Per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa,

LA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'INTERNO DEI MEDESIMI, FINO A NUOVE DETERMINAZIONI.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Direzione Scolastica di Porto Azzurro
- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Commissariato di Polizia di Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Casa di Reclusione
- Ufficio Locale Marittimo

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune.

AVVERTE

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme dall'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito, con modificazioni, in L. 22.05.2020 n. 35;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 29.03.2021



IL SINDACO
Dr. Maurizio PAPI